

I Regolamenti delle produzioni di qualità in UE: sono norme volontarie

- Reg. CE 1151/2012: DOP, IGP e STG agroalimentari

- Reg. CE 834/2007: Agricoltura biologica



Logo/Simbolo UE

- Reg. CE 1234/2007: Produzioni vitivinicole DOP-IGP



- Reg. CE 1234/2007: Etichettatura volontaria pollame

(no logo UE)

- Reg. CE 1760/2000: Etichettatura facoltativa bovina

(no logo UE)

Rispetto del disciplinare di produzione/regolamento

Reg. CE 882/2004

Regolamento relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa

«controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

norme volontarie e norme cogenti La normativa di riferimento è comune

Reg. CE 882/2004

Art. 4 - Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento.

Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute.

Le autorità competenti procedono ad audit interni...

Reg. CE 882/2004

Art. 5 - <u>L'autorità competente può delegare</u> compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo.

L'organismo di controllo opera ed è accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se più pertinente, dati i compiti che gli sono stati delegati.

Le autorità competenti che delegano compiti specifici agli organismi di controllo organizzano audit o ispezioni di questi ultimi a seconda delle necessità.

In Italia la conformità delle produzioni agroalimentari regolamentate è attestata dagli organismi privati di controllo e certificazione accreditati o dalle autorità pubbliche designate.

Nel caso siano delegati organismi privati di controllo e certificazione questi devono essere anche ACCREDITATI per la norma di riferimento.



è l'Ente Nazionale per l'accreditamento dei Laboratori di prova e degli Organismi di certificazione e ispezione

La norma di riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 che contiene i requisiti per la competenza, il funzionamento coerente, l'imparzialità degli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi che è un'attività di valutazione di conformità di terza parte

LE COMPETENZE, nel sistema di controllo delle regolamentate:

RESPONSABILITA'
APPLICAZIONE
REGOLAMENTI
LO STATO



ha designato l'autorità competente responsabile dei controlli:

II MI PAAF

II Mipaaf (ICQRF) valuta ed autorizza strutture di controllo (AP o OdC accreditati)
DELEGANDO loro il controllo sugli operatori

CONTROLLO



LE STRUTTURE DI CONTROLLO DELEGATE

SVOLGONO I CONTROLLI SISTEMATICI SUGLI OPERATORI


VIGILANZA



II MI PAAF e 21 REGIONI e PA in coordinamento

VIGILANO IN MANIERA SISTEMATICA SULL'OPERATO delle STRUTTURE DI CONTROLLO nel territorio di competenza

LE COMPETENZE, nel sistema di controllo delle regolamentate:




circa 65.000 (2016) IMPRESE AGROALIMENTARI Biologiche

circa 85.000 (2016) IMPRESE AGROALIMENTARI circuito DOP-IGP alimenti

circa 85.000 (2015) IMPRESE AGROALIMENTARI circuito DOP-IGP vini

Ma anche...

Autorità competenti per il controllo ufficiale dell'applicazione delle norme di igiene degli alimenti, etichettatura, sicurezza sul lavoro, ecc.



N	OdC DOP-IGP		Prodotti	N
			DOP - Olio di oliva Brisighella	1
1	© CERMET Ordination + Resca per la qualità	KIWA Cermet Certificazione e ricerca per la qualità	DOP - Olio di oliva Colline di Romagna	2
			DOP - Aceto balsamico tradizionale di Modena	3
			DOP – Squacquerone di Romagna	4
			IGP – Coppia ferrarese	5
		CheckFruit	IGP - Pera dell'Emilia Romagna	6
			IGP - Pesca e nettarina di Romagna	7
			IGP - Scalogno di Romagna	8
			IGP - Asparago verde di Altedo	9
2			IGP - Marrone di Castel del Rio	10
	GITCON, III DIII		IGP – Melone mantovano	11
			DOP - Patata di Bologna	12
			DOP – Aglio di Voghiera	13
			IGP – Anguria Reggiana	14
			DOP - Prosciutto di Modena	15
3	IPQ.	ISTITUTO PARMA	DOP - Prosciutto di Parma	16
_		QUALITA'	DOP - Culatello di Zibello	17
	ISTITUTO PARMA QUALITÀ	OCO PP	Sol Guidello di Zibello	.,
	OC	OCQ PR	DOP - Parmigiano Reggiano	18
4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate	DOP - Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	19
			IGP - Fungo di Borgotaro	20
	CSQA		DOP - Grana Padano	21
			DOP - Provolone Valpadana	22
-		C.S.Q.A.	IGP - Amarene brusche di Modena	23
5		Certificazioni	IGP – Aceto balsamico di Modena	24
	CSQA		DOP - Coppa piacentina	25
	COCM		DOP - Pancetta piacentina	26
			DOP - Salame piacentino	27
	ECEPA	ECEPA	IGP – Coppa di Parma	28
6		Ente certificazione prodotti agroalimentari	IGP – Salame Felino	29
	ISTITUTO HORD EST QUALITA		DOP - Salamini italiani alla cacciatora	30
			IGP - Mortadella Bologna	31
7		Istituto Nord Est	IGP - Zampone Modena	32
	11/13/2	Qualità	IGP - Cotechino Modena	33
			IGP - Salame Cremona	34
8	M. PARTY TO TO TO TO CO. APPLY TO THE TO TO	3A - Parco tecnologico agro-alimentare dell'Umbria	IGP - Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	35
		Agroqualità	DOP - Formaggio di fossa di Sogliano	36
			IGP – Ciliegia di Vignola	37
_	Agroqualità	Società per la	IGP – Agnello del centro Italia	38
9		certificazione della	IGP – Salama da sugo	39
	CENTIFICAZIONE DELLA GUNUTA	qualità	IGP – Panpapato di Ferrara	40
		nell'agroalimentare	IGP – Cappellacci di zucca ferraresi	41
10	ENTERISI.it	Ente Nazionale Risi	IGP – Riso del Delta del Po	42
11	A SSAM	ASSAM — Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche	DOP – Casciotta d'Urbino	43
12	o bioagricert	Bioagricert S.r.I.	IGP - Piadina Romagnola e caratteristiche dell'etichettatura	de de

Gli OdC del DOP-IGP in Emilia-Romagna



Attualmente in regione operano 12 organismi di controllo e 2 autorità pubbliche designate per il controllo delle 44 produzioni DOP-IGP alimentari.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali


Ruolo:

 Controllo della conformità dei prodotti DOP-IGP ai disciplinari di produzione approvati, attraverso l'applicazione del piano di controllo approvato.

- Mantenimento dei requisiti di

(Designazione e presentazione:

 Mantenimento dei requisiti di autorizzazione/delega



Gli OdC del vini DOCG-DOC-IGT in Emilia-Romagna







Gli OdC del biologico in Emilia-Romagna

1		IT BIO 004	Suolo e Salute S.r.l.
2	Certifico ICEA	IT BIO 006	ICEA Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale
3	o bioagricert	IT BIO 007	Bio Agri Cert S.r.I.
4	TROUGO	IT BIO 009	CCPB S.r.I.
5	DE.	IT BIO 002	Codex S.r.I.
6	A SHARES A S	IT BIO 014	QC S.r.I.
7	ECOCRLPPO ITALIA SH	IT BIO 008	Ecogruppo Italia S.r.l.
8	βιος	IT BIO 005	BIOS S.r.I.
9	SIDEL	IT BIO 012	Sidel S.p.a.
10	ABCERT.	IT BIO 013	ABCert S.r.I.
11	VALORITALIA	IT BIO 015	Valoritalia S.r.l.
12	Q	IT BIO 016	Siquria S.P.A.
13	CEVIQ S.T.I.	IT BIO 017	CEVIQ srl
14	Agroqualità CERTIFICADINE BELLA GURLITÀ	IT BIO 018	Agroqualità S.P.A.




Attualmente in regione operano 12 organismi di controllo, (dei 14 delegati ed autorizzati dal ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali)

Ruolo:

- Controllo della conformità dell'attività svolta dagli operatori biologici ai Regolamenti europeo, le leggi nazionali e regionali sull'agricoltura biologica attraverso l'applicazione del piano di controllo approvato (compresa l'etichettatura)
- Mantenimento dei requisiti di autorizzazione

Competenze e flusso informativo del sistema di controllo dei DOP-IGP

(alimenti e vini) - Norme specifiche: D. L.vo 297/2004 e Legge 12 dicembre 2016, n. 238




Competenze e flusso informativo del sistema di controllo delle produzioni biologiche. Norme specifiche: nessuna (ad oggi)



Struttura dell'ICQRF








Oltre il 96% dei consumatori ha dichiarato che è molto importante che sull'etichetta sia scritta in modo chiaro e leggibile l'origine dell'alimento e per l'84% è fondamentale ci sia il luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione.

Per 8 italiani su 10 assume un'importanza decisiva al momento dell'acquisto che il prodotto sia fatto con materie prime italiane e sia trasformato in Italia, a seguire il 54% controlla che sia tipico, il 45% verifica anche la presenza del marchio Dop e Igp, mentre per il 30% conta che il prodotto sia biologico.

Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini (Indagine ISMEA 2015).

Obblighi di indicazione di origine vigenti



1 - Rintracciabilità del latte fresco D.M. 27 maggio 2004 (solo in Italia) Nessun sistema sanzionatorio specifico



Due tipologie di indicazioni obbligatorie:

- Zona di mungitura, oppure
- origine del latte(più diffuso)

1 - Rintracciabilità del latte fresco D.M. 27 maggio 2004 (solo in Italia)
 Nessun sistema sanzionatorio specifico





3 – Frutta e verdura:



il Kiwi

3 – Frutta e verdura: indicazione origine (Regolamento CE del 2006)







PROVA D'ACQUISTO CONAD



LOTTO C2





4 – Uova: rintracciabilità (Direttiva CE 2002)

Le uova hanno un codice stampato sul guscio che permette la tracciabilità:

Provincia e Comune dell'allevamento dove avviene l'ovodeposizione e tipo di allevamento.





Sugli imballaggi è obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo del produttore, data di deposizione, Codice centro di imballaggio, ecc.

5 – Miele: indicazione provenienza (Direttiva del 2001 – D. Lvo 2004)

Nelle etichette del miele è obbligatorio indicare il Paese di provenienza o, se la miscela è frutto di più mieli, l'area generica.

- 1) «miscela di mieli originari della CE»;
- 2) «miscela di mieli non originari della CE»;
- 3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»;

Se il miele è interamente prodotto in Italia si può scrivere "miele italiano".

E' facoltativa la possibilità di riferimenti topografici più precisi

(la regione o la località).



6 – Olio di oliva extravergine e vergine: Obbligo di indicazione del Paese di origine delle olive (Reg. CE del 2009)

Se l'olio è ottenuto nello stesso Paese delle olive si può indicare

il nome del Paese seguito da diciture quali: "Prodotto in...", "Ottenuto in...", ma anche: "100% prodotto in..."



Se l'olio è ottenuto da olive provenienti da altri Paesi: si può indicare: "Olio ottenuto in... da olive raccolte in ..."

Se l'olio è ottenuto da miscele di oli comunitari e/o non comunitari, si dovrà indicare: "Miscela di oli di oliva non comunitari e comunitari"

7a – Carne bovina: Etichettatura obbligatoria e (facoltativa) – Reg. 1760/2000







7b – Carne di pollame: obbligo di etichettatura con indicazione provenienza (Ordinanza del MinSalute del 2005)

A seguito della crisi dell'aviaria, lo Stato italiano ha emesso Ordinanze contenenti misure volte a "migliorare la sicurezza alimentare" rendendo obbligatoria l'indicazione nell'etichetta delle carni di pollame.

Codice ASL dell'allevamento:

IT + sigla comune + SIGLA PROVINCIA + n. allevamento . Es: IT019FO120

- Data e n. lotto macellazione
- -Numero di riconoscimento del macello

Se del caso:


- -Data e n. di lotto sezionamento
- -Numero di riconoscimento del
- -sezionamento



Reg. CE 1234/2007 e Reg. CE 543/2008: DM 29/7/2004 Etichettatura volontaria pollame

Reg. CE 1760/2000 (etich. facoltativa abrogata): DM 16/01/2015 Nuova etichettatura facoltativa carne bovina

Lo schema del sistema di controllo è il seguente:



Etichettatura volontaria pollame: le informazioni in etichetta Es. Disciplinare UNAITALIA – IT 001EA

1 - Informazioni

- A. Numero di riferimento o Codice di riferimento o codice di rintracciabilità che permette di risalire al lotto di produzione.
- B. Paese di nascita dei puicini (nella forma: nato in......)
- C. Paese e allevamento di Ingrasso dei pulcini
- D. Paese e numero di autorizzazione CE dei macello in cui è avvenuta la macellazione (es. "macellato in Italia CE IT OXX Mo S"
- 5. Paese e numero di autorizzazione CE del laboratorio di sezionamento in cui è avvenuto il sezionamento.
- F. allevato a terra
- G. alimentazione NO OGM
- H. alimentazione priva di farine animali
- I. alimentazione priva di grassi animali aggiunti
- J. alimentazione priva di coccidiostatici
- K. allevato all'aperto
- L. allevamento estensivo al coperto
- M. allevamento rurale all'aperto
- N. allevamento rurale in libertà
- O. % di nella razione alimentare
- P. Età minima alla macellazione
- Q. "Genotipo a lento accrescimento" o "a lenta crescita" o "a lento accrescimento"
- R. densità di allevamento sotto forma di:
 - R.1 "maggior spazio in allevamento rispetto al limiti di legge"
 - R.2 "più libertà di movimento grazie a maggiore spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge"
- S. "Arricchimenti ambientali quali balle di paglia e trespoli per favorire i comportamenti naturali" o ""Arricchimenti ambientali quali balle di paglia per favorire i comportamenti naturali"
- T. Disponibilità o uso di luce naturale/solare
- U. "Allevato senza uso di antibiotici"
- V. Razza o tipo genetico
- W. logotipo dell'Organizzazione
- X. codice alfanumerico attribuito dai MIPAAF

2 - Informazioni - obbligatorie per altre leggi

- Y. modalità di conservazione
- Z. denominazione di vendita (es. Polio)
- AA. data di scadenza
- BB. quantità netta
- CC. sede dello stabilimento (non necessaria se c'è bolio sanitario
- DD. Istruzioni per l'uso (da consumarsi previa cottura)
- EE. nome e ragione sociale dello stabilimento di mac./ sez. / conf.

- 3 Altre informazioni non cogenti riportate in etichetta o su materiale collegato
- AA. valori nutrizionali dei prodotto
- BB. organismo di controllo ai sensi dei decreto dei 29.07.04
- CC. codice a barre

7c – Carni: dal 1/4/2015 (Reg. UE 1337/2013) obbligo origine esteso a carni ovine, caprine, suine ed avicole





Origine: non è obbligatorio ripeterla





8 – Passata di pomodoro: obbligo di indicazione della zona di coltivazione del pomodoro (DM del 2006...solo in Italia)

Nell'etichettatura della passata di pomodoro, deve essere indicata la zona di

coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.





9 – l'etichettatura dei PRODOTTI DOP-IGP: LE REGOLE del Reg 1151/2012 E I SIMBOLI

Dal 4 gennaio 2016, su tutti i prodotti riconosciuti come

Denominazioni di origine protetta,



Indicazioni geografiche protette



Specialità tradizionali garantite

E' obbligatorio l'uso dei simboli DOP, IGP o STG E' opzionale l'indicazione delle diciture, per esteso o in acronimo (DOP, IGP, STG)

Le norme si applicano soltanto ai prodotti originari dei Paesi membri, mentre per i Paesi terzi rimane l'opzione di utilizzare alternativamente i simboli o le diciture (per esteso o abbreviate)

9 – l'etichettatura dei PRODOTTI DOP-IGP: LE REGOLE del Reg 1151/2012

REGOLA BASE: ARTICOLO 12 REG 1151/2012

Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo.

Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell'etichettatura.

REGOLE SPECIFICHE: Nel disciplinare di produzione registrato (con Regolamento UE), tra le specifiche di produzione deve essere indicata «qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione» che il Comitato promotore ritiene di rendere obbligatoria.

Ad es.: per il «Pampato di Ferrara» obbligo del simbolo grafico del prodotto da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'IG o DO Per la Coppa di Parma, «Coppa di Parma» seguita dalla menzione "Indicazione Geografica Protetta" o "IGP", seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale, è sufficiente.

PAMPEPATO

9 – l'etichettatura dei PRODOTTI DOP-IGP:

RIASSUMENDO...


Designazione e presentazione dei prodotti DOP-IGP:

- -In alcuni casi autorizzazione preventiva da parte del Consorzio di tutela
- -In tutti i casi il controllo è in carico all'OdC



-In tutti i casi la responsabilità è dell'OSA

9 – l'etichettatura dei PRODOTTI DOP-IGP



Simbolo + nôme del prodotto + dicitura «certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali»

9 – l'etichettatura dei PRODOTTI DOP-IGP: vini



DOP:DOC o DOCG

IGP: IGT









MENZIONE+ nome del prodotto

NO OBBLIGO DEL SIMBOLO, NO dicitura «certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali»

9 – PRODOTTI DOP E IGP: utilizzo di una DOP-IGP come ingrediente

Il permesso per l'utilizzo del riferimento nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato alla DOP e IGP DEVE essere richiesto al consorzio di tutela riconosciuto o, in assenza, alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, del Mipaaf.

Ci sono criteri specifici da rispettare (dimensione del carattere, specifiche registrazioni, ecc.).

E' vietato l'uso del logo

L'utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad autorizzazione ministeriale.

Link al si ministeriale dedicato:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9795

SISTEMA SANZIONATORIO a tutela delle Do e Ig (base giuridica: D. Lvo 297/2004 e Codice Penale)

Sanzioni amministrative:

a carico degli OSA

 sanzioni che puniscono l'impiego commerciale, diretto o indiretto, delle denominazioni protette per prodotti – anche trasformati – che non hanno diritto a fregiarsi della denominazione protetta

Da 2.500 a 20.000 €

 sanzioni che puniscono l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione di una denominazione protetta nella designazione e presentazione di un prodotto non tutelato: l'utilizzo di qualsiasi altra indicazioni falsa o ingannevole

Da 2.000 a 50.000 €

 sanzioni che puniscono i soggetti che violano le disposizioni dei piani di controllo delle denominazioni protette

> Da 2.000 a 12.000 €

 sanzioni che puniscono i soggetti che non assolvono agli obblighi pecuniari nei confronti degli Organismi di controllo o dei Consorzi di tutela

Triplo dell'importo dovuto, interessi e sospensione

a carico da altri soggetti

Da 50.000 a 62.000 €

Organismi di controllo

 per le inadempienze commesse nell'espletamento dei propri compiti

Consorzi di tutela

 per le inadempienze dagli stessi commesse nell'espletamento dei propri compiti

Altre organizzazioni private

 che esercitano abusivamente le funzioni Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero

La gestione delle non conformità

Non conformità gravi

Non conformità lievi

La gestione delle non conformità gravi, comporta i rimedi interni atti a rimuoverne gli effetti o a prevenire nuovi fenomeni L'applicazione di sanzioni amministrative (pecuniarie e non). Tali sanzioni sono previste dall'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. n. 297/04, con l'ulteriore sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

La non conformità è comunicata all'Icqrf competente

La gestione delle non conformità lievi avviene di solito all'interno del sistema del certificazione e nell'ambito del rapporto tra singolo operatore e Struttura di controllo e si definisce mediante le azioni correttive previste dallo specifico piano dei controlli.

SISTEMA SANZIONATORIO a tutela delle Do e Ig (base giuridica: D. Lvo 297/2004 e Codice Penale)

Le Sanzioni Penali: Articolo 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

Articolo 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Articolo 517 quater c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentar1

Articolo 517 bis: Circostanza aggravante: le pene stabilite dagli articoli 515, 517 e 517 quater sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

9 – l'etichettatura dei PRODOTTI BIOLOGICI: LE REGOLE del Reg. 834/2007 E IL LOGO

Il logo del biologico è riservato solo ai prodotti alimentari ed ai mangimi biologici (food e feed). L'uso logo del biologico è riservato solo ai prodotti alimentari ed ai mangimi biologici (food e feed). Lo si può usare solo se il prodotto è costituito principalmente da ingredienti di origine agricola.

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_it

Nessuna deformazione del logo o dello sfondo è permessa: è possibile modificare il colore per un processo di stampa monocromatica.

PRODOTTI AGRICOLI NON TRASFORMATI Prodotti agricoli tal quali: mele, pere, uova, latte, mix di legumi, ecc.







Proporzione altezza/larghezza= 1/1,5 Dimensioni minime: mm 13,5 x mm 9

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI:

- almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola è biologica
- fino al 5% degli ingredienti di origine agricola può non essere biologico, ma deve essere elencato nell'allegato IX del Reg. 889/2008: elenco positivo degli ingredienti non bio utilizzabili.

Non sono considerati ingredienti di origine agricola: acqua, sale, alcuni additivi, coadiuvanti, enzimi, aromi, Sali minerali, vitamine aminoacidi e micronutrienti.

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA: non possono essere considerati biologici PRODOTTI CON INGREDINETI BIO E NON BIO IN PROPORZIONI VARIABILI: no logo

PRODOTTI IN CONVERSIONE: no logo

VINO BIOLOGICO: si logo MANGIMI BIOLOGICI: si logo


MANGIMI UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: no logo

ECC. ECC.

9 – l'etichettatura dei PRODOTTI BIOLOGICI: regole UE e ulteriore regola italiana DM 18354/2009

Quando si usa il logo comunitario, è necessario inserire un'indicazione del luogo di produzione delle materie prime agricole che compongono il prodotto, come segue:


- -«Agricoltura UE» se le materie prime agricole sono state prodotte nell'UE,
- -«Agricoltura non UE» se le materie prime agricole sono state prodotti in Paesi terzi
- -«Agricoltura UE/nonUE»se parte delle materie prime agricole è stata prodotta in UE e parte in un Paese terzo



9 – l'etichettatura dei PRODOTTI BIOLOGICI: PRODOTTI IMPORTATI

L'uso del logo comunitario e l'indicazione del luogo di produzione delle materie prime sono facoltativi per i prodotti importati dai Paesi terzi.

Tuttavia, se il logo comunitario figura nell'etichettatura, questa riporta anche l'indicazione del luogo di produzione delle materie prime.



I prodotti preimballati etichettati da operatori biologici collocati in paesi Terzi e controllati da Organismi di Controllo europei (autorizzati dalla Commissione UE), se commercializzati sul mercato europeo devono riportare in etichetta il codice identificativo attribuito dalla Commissione UE all'OdC.

SISTEMA SANZIONATORIO delle produzioni biologiche (base giuridica: D. M. 15962/2013 e Codice Penale)



Art. 2.

Definizione di Non Conformità

- 1. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.
- 2. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.
- 3. Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
- 4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

MISURE applicate dagli OdC: -soppressione delle indicazioni,

- -sospensione dell'operatore (divieto di utilizzo del certificato per un determinato periodo),
- -esclusione dell'operatore dal sistema di controllo (ritiro del certificato)

NESSUNA SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI OSA (né di altri soggetti del sistema di controllo)

SISTEMA SANZIONATORIO delle produzioni biologiche (base giuridica: D. M. 15962/2013 e Codice Penale)

Le Sanzioni Penali: Articolo 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

Articolo 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Articolo 517 bis: Circostanza aggravante: le pene stabilite dagli articoli 515, 517 e 517 quater sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

9 - l'etichettatura dei PRODOTTI BIOLOGICI: RIASSUMENDO...

Designazione e presentazione dei prodotti BIOLOGICI:

- Autorizzazione preventiva da parte dell'OdC
- In tutti i casi il controllo è in carico all'OdC:

Check-list OdC



DMiPAAF Provvedimenti/misure sugli operatori



- In tutti i casi la responsabilità è dell'OSA

10 - PRODOTTI BIOLOGICI: (Regolamento CE 834 del 2007)



VECCHIA
ETICHETTA
e
VECCHIO
LOGO
Fino al
30/6/2012

NUOVA ETICHETTA dal 1/7/2012

10 – PRODOTTI BIOLOGICI: (Regolamento CE 834 del 2007)






10 – PRODOTTI BIOLOGICI: (Regolamento CE 834 del 2007)



10 – PRODOTTI BIOLOGICI: (Regolamento CE 834 e Reg. 1234



Origine:
non è
obbligatorio
ripeterla



10 – PRODOTTI BIOLOGICI: (Regolamento CE 834 del 2007)



Le scorte dei vini prodotti fino al 31/7/2012 possono essere etichettati «prodotto da uve bio» se ottenuti da uve bio e se anche la cantina è sotto controllo I vini prodotti dal 1/8/2012 devono essere etichettati «vino biologico» se ottenuti nel rsipetto del Reg 834/2007 (uve bio, vinificazione bio, tutto sotto controllo)

Ulteriori obblighi di indicazione di origine Reg. UE 1169/2011

Con l'entrata in vigore graduale del Reg. UE 1169 del 2011 si riteneva PROBABILE l'obbligo dell' origine esteso a altre carni, trasformati monoingrediente, latte e derivati, ecc... INVECE....



12 – Latte e prodotti a base di latte: dal 19 aprile 2017 obbligo di indicazione della provenienza del latte

DM 9 dicembre 2016: Indicare l'origine del latte impiegato come materia prima in etichetta di ogni latticino prodotto <u>sul territorio italiano</u>, con specificazione delle seguenti informazioni riguardati il latte usato:

- 1_ «paese di mungitura» o «miscela di latte di Paesi UE» o «miscela di latte di Paesi non UE»;
- 2_ «paese di condizionamento o di trasformazione» o «latte condizionato o di trasformazione in Paesi UE» o «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE»;

In caso di coincidenza dei tre dati, basta indicare: «origine del latte»: nome del Paese.

- Art. 1 [...] per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
- Art. 5. 1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
- Art. 6. 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
- Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fi no al 31 marzo 2019. [...]
 4. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

E PRESTO...



12 – Latte e prodotti a base di latte: dal 19 aprile 2017 obbligo di indicazione della provenienza del latte

DM 9 dicembre 2016 ALLEGATO 1

Latte(*) e prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 1, comma 1

Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.

Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao.

Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.

Formaggi, latticini e cagliate.

Latte sterilizzato a lunga conservazione.

Latte UHT a lunga conservazione.

^(*) Per "latte" si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.



12 – Latte e prodotti a base di latte: dal 19 aprile 2017 obbligo di indicazione della provenienza del latte



Ulteriori obblighi di indicazione di origine Reg. UE 1169/2011

E PRESTO...



13 – Pasta alimentare: dal obbligo di indicazione della provenienza del grano o della farina

DM: Indicare l'origine del grano impiegato come materia prima in etichetta di ogni confezione di pasta secca prodotta sul territorio italiano, con specificazione delle seguenti informazioni:

- 1_ «paese di coltivazione del grano» o «miscela di grani di Paesi UE» o «miscela di grani di Paesi UE/non UE»;
- 2_ «paese di molitura» o «grano molito in Paesi UE» o «grano molito in Paesi UE/non UE»;

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA' - Reg. UE 1151/2012 (art. 29)

Le **indicazioni facoltative di qualità** devono soddisfare determinati criteri:

- -l'indicazione è una caratteristica di una produzione o una modalità produttiva o di trasformazione di un prodotto agricolo;
- l'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti simili
- -l'indicazione ha una dimensione europea

Sono escluse le norme obbligatorie e gli standard che integrano le norme su base settoriale o di categoria di prodotto.

Tra le indicazioni facoltative di qualità il Reg. UE 1151/2012 istituisce due indicazioni che designano la provenienza:

"prodotto di montagna"

9

"prodotto dell'agricoltura delle isole"



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca

Servizio Agricoltura sostenibile

Vigilanza delle produzioni regolamentate Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna (Italy) Tel +390515274275 Fax +390515274359

Matilde Fossati mfossati@regione.emilia-romagna.it
Carlo Marranghello cmarranghello@regione.emilia-romagna.it
Isabella Chiarelli ichiarelli@regione.emilia-romagna.it
Monica Stabellini mstabellini@regione.emilia-romagna.it

http://www.ermesagricoltura.it